

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008
— Nardone/Commissione

(Causa T-57/99) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Funzionari — Ricorso per risarcimento danni — Malattia professionale — Esposizione all'amianto e ad altre sostanze)

(2009/C 32/43)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Albert Nardone (Piétrain, Belgio) (rappresentanti: inizialmente avv.ti G. Vandersanden e L. Levi, poi avv. L. Levi)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: J. Currall, agente, assistito dall'avv. J.L. Fagnart)

Oggetto

Domanda di risarcimento del danno che il ricorrente asserisce aver subito in conseguenza del comportamento illecito adottato dalla Commissione nell'espore il ricorrente ad un'atmosfera contaminata da polvere di amianto.

Dispositivo

- 1) *La Commissione è condannata a pagare al sig. Albert Nardone un risarcimento di 66 000 EUR.*
- 2) *Il ricorso è respinto per il resto.*
- 3) *Ciascuna parte sopporta le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C del 160 del 5.6.1999.

Sentenza del Tribunale di primo grado 10 dicembre 2008
— Kronoply e Kronotex/Commissione

(Causa T-388/02) ⁽¹⁾

(Aiuti di Stato — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Ricorso di annullamento — Termine di ricorso — Pubblicazione di una comunicazione sintetica — Difetto di pregiudizio sostanziale della posizione concorrenziale — Irricevibilità — Status di interessato — Ricevibilità — Mancato avvio del procedimento formale di indagine — Mancanza di serie difficoltà)

(2009/C 32/44)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Kronoply GmbH & Co. KG (Heiligengrabe, Germania) e Kronotex GmbH & Co. KG (Heiligengrabe) (rappresentanti: inizialmente avv. R. Nierer, poi avv.ti R. Nierer et L. Gordalla)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente V. Kreuschitz e M. Niejahr, agenti, poi V. Kreuschitz, agente)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Zellstoff Stendal GmbH (Arneburg, Germania) (rappresentanti: inizialmente avv.ti T. Müller-Ibold e K.U. Karl, poi avv. T. Müller-Ibold); Repubblica federale di Germania (rappresentanti: W.D. Plessing e M. Lumma, agenti) e Land Sachsen-Anhalt (Germania) (rappresentanti: avv.ti C. von Donat e G. Quardt)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 19 giugno 2002 di non sollevare obiezioni in merito all'aiuto concesso dalle autorità tedesche in favore della Zellstoff Stendal per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di pasta di carta.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Kronoply GmbH & Co. KG e la Kronotex GmbH & Co. KG sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione delle Comunità europee nonché dalla Zellstoff Stendal GmbH e dal Land Sachsen-Anhalt.*

3) *La Repubblica federale di Germania supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 44 del 22.2.2003.

Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008
— Ryanair/Commissione

(Causa T-196/04) (¹)

(«Aiuti di Stato — Accordi conclusi dalla regione Vallonia e dall'aeroporto di Charleroi-Bruxelles Sud con la compagnia aerea Ryanair — Esistenza di un vantaggio economico — Applicazione del criterio dell'investitore privato operante in un'economia di mercato»)

(2009/C 32/45)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair Ltd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente D. Gleeson, A. Collins, SC, V. Power e D. McCann, solicitors, poi V. Power, D. McCann, solicitors, J. Swift, QC, J. Holmes, barrister e avv. G. Berrish)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: N. Kahn, agente)

Interveniente a sostegno della convenuta: Association of European Airlines (AEA) (rappresentanti: avv.ti S. Völcker, F. Louis e J. Heithecker)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 12 febbraio 2004, 2004/393/CE, concernente i vantaggi concessi dalla Regione Vallonia e da Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi (GU L 137, pag. 1).

Dispositivo

1) *La decisione della Commissione 12 febbraio 2004, 2004/393/CE, concernente i vantaggi concessi dalla regione Vallonia e da Brussels South Charleroi Airport alla compagnia aerea Ryanair in relazione al suo insediamento a Charleroi, è annullata.*

2) *La Commissione è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle di Ryanair Ltd.*

3) *L'Association of European Airlines (AEA) supporterà le proprie spese.*

(¹) GU C 228 dell'11.9.2004.

Sentenza del Tribunale di primo grado 17 dicembre 2008
— HEG e Graphite India/Consiglio

(Causa T-462/04) (¹)

(Politica commerciale comune — Dazi antidumping — Dazi compensativi — Importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India — Diritti della difesa — Parità di trattamento — Determinazione del danno — Nesso causale)

(2009/C 32/46)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: HEG Ltd (Nuova Delhi, India) e Graphite India (Calcutta, India) (rappresentanti: inizialmente K. Adamantopoulos, avvocato, e J. Branton, solicitor, successivamente, J. Branton)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix, agente, assistito dall'avv. G. Berrish)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: T. Scharf e K. Talabér-Ritz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 2004, n. 1628, che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 295, pag. 4), e del regolamento (CE) del Consiglio 13 settembre 2004, n. 1629, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India (GU L 295, pag. 10)

Dispositivo

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La HEG Ltd e la Graphite India Ltd supporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio.*